PROTOCOLLO

DI

INTESA

TRA

Giunti Psychometrics S.r.l. (di seguito "**Giunti Psy**"), con sede legale a Firenze (FI) in Via Fra' Paolo Sarpi n. 7/A, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00421250481, debitamente rappresentata dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato José Sales Grade

da una parte

Associazione Italiana di Psicologia (di seguito "**AIP**"), con sede a Roma (RM) Via San Martino della Battaglia, n. 44, Codice Fiscale 97267410153, Partita IVA 13208750151, debitamente rappresentata da Santo Di Nuovo, in qualità di Presidente

dall'altra

Giunti Psy e AIP di seguito definiti singolarmente anche "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

1) Giunti Psy è un editore internazionale leader nell'assessment psicologico e psicometrico, con strumenti e metodologie di intervento estesi a tutti gli ambiti della valutazione psicologica;
2) AIP promuove l'attività di ricerca in psicologia in ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra i propri associati che svolgono ricerca in Psicologia all'Università e in Enti di ricerca;
3) Le Parti hanno valutato l'opportunità di stringere una collaborazione sinergica e multicentrica, attraverso la strutturazione congiunta delle attività di ricerca, di formazione e lo sviluppo di una rete nazionale e internazionale orientata agli strumenti innovativi della psicologia;
4) Con il presente protocollo di intesa (di seguito il "**Protocollo**"), le Parti intendono definire le aree oggetto della reciproca collaborazione e regolamentare i reciproci rapporti in funzione dell'attività svolta, ciascuno nell'ambito della propria competenza.
5) L'accordo è da ritenersi efficace fra le Parti e le relative realtà controllate.

Tanto premesso, si conviene quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione

2.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono collaborare attraverso progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo, di pubblicazione e di promozione rispetto a contenuti e strumenti innovativi nel campo della psicologia e della psicoterapia; ciò attraverso lo svolgimento sinergico delle seguenti attività, ciascuna per la propria area di competenza.

A) ATTIVITÁ DI RICERCA

Le Parti svolgeranno attività di ricerca secondo specifici accordi nella cornice del presente protocollo.

A tal fine, avvalendosi di propri associati, AIP faciliterà l'incontro e la relazione con i gruppi locali di ricerca delle singole università, potrà assumere il ruolo di polo coordinatore e/o interfaccia per collaborazioni multi-gruppo e supporterà eventuali bandi o call specifiche legate ad opportunità / iniziative legate alla ricerca.

AIP, mediante il proprio Comitato scientifico che coordinerà e supervisionerà le specifiche attività rientranti nel presente protocollo, faciliterà ricognizioni e condivisioni delle attività di ricerca presenti sul territorio nazionale e attraverso reti internazionali.

Giunti Psy, anche attraverso le proprie società controllate, potrà promuovere e finanziare singole e nuove attività di ricerca, a livello locale o nazionale, metterà a disposizione le proprie riviste e opportunità di diffusione, pubblicazione nazionale e/o internazionale, anche con sezioni dedicate o numeri monografici progettati congiuntamente dalle Parti.

B) ATTIVITÁ DI FORMAZIONE

Nell'ambito dell'attività di formazione, Giunti Psy, anche mediante coinvolgimento specifico della propria società controllata Giunti Psicologia.io S.r.l., metterà a disposizione di AIP dei format concordati, e/o proposte agevolate per le singole università:

- rivolte agli studenti per accedere alle offerte formative e informative dell'azienda;
- per svolgere e supportare organizzativamente, e/o in qualità di provider esterno, e/o in termini di diffusione e distribuzione, eventi, manifestazioni e attività formative e culturali;

AIP, mediante il coinvolgimento di propri associati, diffonderà e diverse opportunità e faciliterà le relazioni con le singole sedi universitarie.

AIP supporterà l'azienda nella ricerca delle specifiche competenze formative presenti tra i propri soci attivi nella comunità accademica psicologica italiana o internazionale.

C) INSEGNAMENTO/DIDATTICA TEST

Rispetto all'insegnamento in sede universitaria rivolto all'utilizzo di strumenti e test, Giunti Psy metterà a disposizione delle diverse sedi accademiche - secondo accordi e modalità concordate con AIP e i propri associati presenti i ciascuna sede - , la propria piattaforma di scoring online in versione "DEMO", quale

strumento di affiancamento alla didattica rivolta all'utilizzo di strumenti e test, utile per i laboratori e i tirocini professionalizzanti.

D) COLLANE E PUBBLICAZIONI

Giunti Psy si propone di rivalorizzare le proprie storiche collane di psicologia mediante coinvolgimento della propria società controllata Giunti Psicologia.io S.r.l.; nell'ambito di tale collaborazione, AIP promuove tra i propri iscritti l'opportunità di tale valorizzazione rispetto a pubblicazioni specialistiche o manualistiche che potranno essere sottoposte alla valutazione della direzione editoriale di Giunti Psicologia.io S.r.l.

Al pari Giunti Psy, anche mediante coinvolgimento della propria società controllata Giunti Psicologia.io S.r.l., si propone di valorizzare le proprie riviste scientifiche costruendo nell'ambito della collaborazione con AIP, oltre ad azioni di promozione congiunta rispetto alla pubblicazione di articoli scientifici, anche singole iniziative di approfondimento monografico o altre specifiche azioni di pubblicazione e promozione della produzione scientifico-culturale della comunità accademica psicologica italiana e internazionale.

Tali attività potranno riguardare, a titolo esemplificativo, la co-produzione e diffusione di nuovi materiali o la sperimentazione o standardizzazione italiana di strumenti psicometrici importati da altri contesti culturali.

D) SVILUPPO DI UNA RETE INTERNAZIONALE

In quanto affiliata EFPA e IUPSI, AIP svolgerà il ruolo di interfaccia con le reti internazionali della ricerca in ambito psicologico.

D) TUTELA DEL COPYRIGHT E PROMOZIONE DEL TESTING PSICOLOGICO

Entrambe le parti si impegnano a promuovere la cultura dell'utilizzo corretto degli strumenti psicodiagnostici e della tutela del copyright in ogni occasione, anche attraverso iniziative formative, culturali ed editoriali.

Anche attraverso la collaborazione con altre realtà specificamente dedicate a tali fini, le parti si impegnano a contrastare l'utilizzo scorretto degli strumenti psicodiagnostici e in ogni sede professionale, formale, informale e istituzionale.

Articolo 3 – Durata e recesso

3.1 Il presente Protocollo sarà efficace dalla sottoscrizione e avrà durata pari a 2 (due) anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni, salvo disdetta di una Parte da comunicare all'altra Parte con preavviso di 30 giorni dalla scadenza.

3.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 4 – Corrispettivo

4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che la collaborazione regolamentata dal presente Protocollo viene instaurata, esclusivamente, per scopi di ricerca e scientifici e che pertanto nessuna delle attività ivi contenute darà diritto a ciascuna delle Parti ad un compenso per l'attività prestata.

4.2 È fatto espresso divieto a ciascuna Parte di commercializzare i risultati ottenuti frutto della reciproca collaborazione regolamentata dal presente Protocollo. Eventuali ipotesi di commercializzazione saranno discusse e regolamentate in separato accordo.

Articolo 5 – Relazioni tra le Parti

5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di collaborazione tra di esse instauratosi deve intendersi di natura fiduciaria e richiede - pertanto - un elevato livello di cooperazione tra le medesime. Le Parti si impegnano, pertanto, a:

- monitorare l'andamento della collaborazione al fine di garantire la qualità della stessa;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte quanto possa essere rilevante al fine della puntuale esecuzione della collaborazione.

5.2 Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell'altra, né limita in altro modo l'autonomia giuridica delle Parti, che rimangono soggetti distinti ed indipendenti. In particolare, le prestazioni oggetto del presente Protocollo non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato tra Giunti Psy, o alcuno dei suoi dipendenti o collaboratori, e AIP.

Articolo 6 – Forza Maggiore

6.1 Nel caso in cui l'esecuzione delle attività assunte dalle Parti con il presente Protocollo dovesse essere impedita da un evento al di fuori del controllo della Parte inadempiente o, comunque, in nessun caso imputabile a negligenza, imperizia o trascuratezza della stessa, nessuna conseguenza potrà essere addebitata alla Parte inadempiente per la violazione dei termini di questo Protocollo, purché quest'ultima: a) notifichi immediatamente all'altra Parte l'esistenza della causa di forza maggiore; b) si adoperi con i suoi migliori sforzi per rimuovere la causa di forza maggiore; c) una volta venuta meno la causa di forza maggiore, riprenda tempestivamente le attività a proprio carico.

Articolo 7 – Proprietà e Sfruttamento dei Risultati

7.1 Ogni risultato, strumento o materiale, informazione, dato, idea, scoperta, elaborazione, invenzione risultante dall'esecuzione del presente Protocollo o in ogni caso utilizzato nell'ambito dello svolgimento della collaborazione (di seguito collettivamente "Risultati") sarà di proprietà della Parte che ne ha curato l'idea, la scoperta, l'elaborazione, l'invenzione.

7.2 AIP impegna i propri associati, che partecipano alle iniziative congiunte, a riconoscere in capo a Giunti Psy l'esclusiva proprietà dei test psicometrici, dell'ambiente web, nonché di ogni ulteriore materiale correlato e messo a disposizione di AIP nel corso dell'esecuzione dell'attività oggetto del Protocollo.

7.3 Per l'effetto, in applicazione della Legge 22 aprile 1941 n° 633 (Legge sul Diritto d'Autore), AIP si impegna ad astenersi dal copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o sfruttare i materiali di proprietà di Giunti Psy senza il preventivo consenso scritto della stessa e per scopi estranei da quelli previsti dal presente Protocollo.

7.4 Inoltre è fatto assoluto divieto di commercializzare, riprodurre in tutto o in parte, rielaborare e trasmettere in qualunque forma e con qualsiasi modalità i materiali messi a disposizione da Giunti Psy nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 8 – Confidenzialità e tutela dei dati personali

8.1 Per garantire il corretto espletamento della collaborazione e delle attività ivi connesse le Parti si scambieranno una serie di informazioni, di natura riservata e di cui si impegnano ad attestare la veridicità, completezza e consultabilità.

8.2 Resta inteso che tutte le informazioni che ciascuna Parte trasmetterà all'altra Parte o di cui ciascuna Parte verrà comunque a conoscenza ai fini dell'esecuzione della collaborazione, rivestono carattere confidenziale. Le Parti si impegnano, pertanto, ad assicurare che tali informazioni non vengano divulgate a terzi, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione si renda strettamente necessaria all'esecuzione della collaborazione e nel rispetto delle leggi vigenti.

8.3 Le Parti si impegnano, ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a porre in essere tutti gli atti necessari al rispetto della normativa Privacy, ivi inclusa la eventuale sottoscrizione di un Data Protection Agreement a norma dell'Art. 28 del Reg. UE 2016/679.

8.4 La cessazione a qualsiasi titolo dovuta del presente Protocollo non incide sull'obbligo di riservatezza e sul rispetto delle normative in tema di privacy, obblighi che sopravvivranno alla conclusione dello stesso o all'anticipata (per qualsivoglia motivo) terminazione dello stesso.

8.5 Ciascuna Parte riconosce che i dati personali (es. nominativi, indirizzi mail e numeri di telefono aziendali) propri - ove si tratti di persona fisica - e dei propri dipendenti, collaboratori, e soggetti referenti che siano a qualsiasi titolo coinvolti nella attività di negoziazione, stipula od esecuzione del presente Protocollo - qualora si tratti di persona giuridica - (collettivamente gli "Interessati") saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del Trattamento, per le finalità strettamente necessarie all'attività di negoziazione, stipula od esecuzione dello stesso, in conformità a quanto indicato nella rispettiva informativa ai sensi dell'art. 13 che le Parti dichiarano di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Protocollo.

Articolo 9 – Osservanza della normativa applicabile ai sensi del D.lgs. 231/2001

9.1 Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti dichiarano di non essere soggette ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto.

9.2 AIP prende atto, inoltre, che Giunti Psy ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabile sul sito internet ai link www.giunti.it, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l' applicazione delle relative sanzioni.

9.3 Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano, altresì, a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Protocollo e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall' applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Articolo 10 – Patti modificativi, aggiuntivi e contrari

10.1 Il presente Protocollo definisce l'oggetto del rapporto, nonché le reciproche obbligazioni e le modalità delle prestazioni delle Parti. Ogni modifica alle condizioni ed ai termini indicati nel presente Protocollo dovrà risultare da atto scritto e firmato da entrambe le Parti, dal quale dovrà risultare esattamente ed univocamente la portata della modifica.

Articolo 11 - Referenze

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, senza riconoscimento di alcun corrispettivo, potranno citare il presente Protocollo tra le proprie referenze, a descriverne le caratteristiche nella forma di caso esemplare in forma cartacea e/o digitale, nonché a mostrare in forma privata il progetto e tutti i materiali ad esso relativi a propri potenziali interessati, il tutto, previa condivisione con l'altra Parte dei relativi contenuti e ambiti.

Articolo 12 - Comunicazioni

12.1 In via generale, le comunicazioni formali dovranno essere in forma scritta e dovranno essere consegnate a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ai seguenti indirizzi:

Per AIP:

segreteria@aipass.org

c/o CCI - Via G. Guarini, 4 - 10123 Torino

Segreteria Amministrativa

CCI Centro Congressi Internazionale Srl

Per Giunti Psy:

Giunti Psychometrics S.r.l. Via Fra' Paolo Sarpi n. 7/A - 50136 Firenze

c.a. legale rappresentante pro tempore

PEC: giuntipsychometrics@pec.it

Le comunicazioni informali o organizzative, in generale legate all'attuazione del protocollo dovranno declinarsi prioritariamente ai seguenti indirizzi:

Per AIP:

Per AIP il coordinamento dell'intesa, e delle sue specifiche applicazioni, per parte AIP sarà affidato al Comitato scientifico di cui all'art. 14 del proprio Statuto, per cui ad esso la segreteria trasmetterà tutte le comunicazioni pertinenti che riceverà all'indirizzo segreteria@aipass.org (Tel: +39 0112446911)

Per Giunti Psy:

Riccardo Bettiga

+393495005305

riccardo.bettiga@giuntipsy.com

Articolo 13 – Foro Competente

13.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza del presente Protocollo e/ o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione, le Parti si adopereranno per la sua amichevole composizione. Ove questa non fosse ottenuta entro 60 giorni dall'insorgere della controversia, viene sin da ora fissata la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

_____	_____
Giunti Psychometrics S.r.l.	Associazione Italiana di Psicologia